

Prof. ALFREDO POZZOLINI
dell'Università di Pisa

**Talune chiose non inutili in
tema d'imputabilità penale**



Estratto dalla Giustizia Penale
Parte II* - Il Codice e L'Esenzione
Anno XXXIX, 1933 (IX della 4ª serie) Fasc. IV



CITTÀ DI CASTELLO
SOCIETÀ ANONIMA TIP. «LEONARDO DA VINCI»

1933

17347 F8F3

Prof. ALFREDO POZZOLINI
dell'Università di Pisa

Talune chiose non inutili in
tema d'imputabilità penale



Estratto dalla *Giustizia Penale*
Parte II. - Il Codice e L'Escusione
Anno XXXIX, 1933 (IX della 4ª serie) Fasc. 17



CITTÀ DI CASTELLO
SOCIETÀ ANONIMA TIP. «LEONARDO DA VINCI»

1933

SOMMARIO: 1. Le ragioni del presente scritto. — 2. Giustificazione e concetto limite della imputabilità penale in un ordinamento giuridico adeguato alle attuali condizioni della vita sociale. — 3. Le norme di imputabilità nel Codice penale. — 4. Precedenti rilievi critici alle norme di imputabilità contenute nel Progetto Preliminare. — 5. Sostanziale coincidenza delle norme contenute nell'art. 42 C. p. e nell'art. 85 C. p. — 6. Gravi inconvenienti teorici e pratici derivanti dalla formulazione del criterio positivo d'imputabilità costituito dalla capacità d'intendere e di volere. — 7. La capacità d'intendere e di volere come criterio positivo della imputabilità manca di fondamento teorico e non si adegua alla concezione popolare della responsabilità morale. — 8. Conclusione.

1. — Può apparire superfluo discorrere ancora di imputabilità dopo che la nuova legge penale italiana ha codificato le formule della *coscienza e volontà* e della *capacità d'intendere e di volere* pressochè senza contrasto. Ma, se la mancanza o quasi di opposizione alle norme codificate ed il coro sinfonico dei *laudatores* hanno reso più spedita la introduzione delle due formule che sembrano ormai assise sopra un piedistallo incrollabile, non credo mi sia vietato ritornare sul-

l'argomento se non fosse altro che per confermare e spiegare il mio dissenso dalle formulazioni della legge che io avevo già discusso e contrastato nelle mie osservazioni sul libro primo del progetto (1) in un sintetico rilievo critico alle norme sulla imputabilità. Questa discussione e questo contrasto del resto trovano la loro radice nel mio costante insegnamento in tema di imputabilità: dal mio articolo del 1899 *Contributo alla teoria della responsabilità penale* (2) fino alle mie *Istituzioni di diritto penale* del 1931 (3).

Il mio dissenso dalle formule legislative ha carattere parziale, seppur ripeta la sua intima ragione da una diversa concezione del problema dell'imputabilità: ha carattere parziale, ma, secondo io penso, incide sopra conseguenze di notevole rilevanza pratica.

2. — Riassumo qui il mio pensiero, in tema di imputabilità, che trovasi diffusamente esposto nei miei scritti soprariocordati.

In sostanza il problema della imputabilità non è che un lato del più generale problema della intrinseca essenza del diritto penale. La intrinseca essenza del diritto penale può essere rappresentata dalla formula carrariana della tutela del diritto, inteso questo non come norma esterna ed assoluta, quale lo presuppone il grande penalista pisano, ma come fatto storico variabile nel tempo e nello spazio, come prodotto di fattori sociali, economici, politici, psicologici, continuamente trasformantisi nel tempo e variati nello spazio.

La tutela del diritto, che si afferma sotto il particolare profilo della tutela penale, ha due elementi co-

(1) Osservazioni sul Libro 1° del Progetto preliminare, Pisa, 1928.

(2) Nel volume per le onoranze a FRANCESCO CARRARA, Lucca, 1899, Marchi ed., pagg. 45 e segg.

(3) Barbera edit., Firenze, 1931, pagg. 188 e segg.

stitutivi fondamentali: la difesa sociale contro le attività nocive e l'idea popolare di giustizia. Di questi due elementi fondamentali il secondo, l'idea popolare di giustizia, ha carattere evidente di fattore psicologico perchè si richiama alle grandi correnti d'idee che dominano in un determinato momento ed imprimono la mentalità collettiva di un popolo.

Il concetto di imputabilità si introduce nel diritto penale attraverso a questo elemento fondamentale dell'idea di giustizia: il *sum cuique tribuere* presuppone necessariamente il concetto di imputabilità per il quale un atto lesivo o nocivo, in confronto di cui l'ordinamento giuridico stabilisce una reazione difensiva, possa attribuirsi, agli effetti della tutela penale, alla persona che ne fu causa fisica.

È quindi alla concezione popolare della giustizia che debbono attingersi e la giustificazione della imputabilità penale ed i criteri della sua determinazione.

Quale è dunque il concetto della imputabilità in relazione all'idea di giustizia? (1).

(1) Parlando di imputabilità presuppongo risolta l'antica divergenza dottrinale circa i due concetti di imputabilità e di responsabilità nel senso che i due concetti coincidano. Invero la divergenza poteva trarre alimento dal sistema dottrinale e legislativo che concepiva le circostanze di giustificazione, come circostanze influenti sulla imputabilità. Il che portava alla conseguenza della distinzione tra una imputabilità morale (imputabilità in senso proprio) e imputabilità giuridica (responsabilità). Ma il nuovo codice ha eliminato dal campo della imputabilità le circostanze di giustificazione, collocando le norme relative nel campo *del reato consumato e tentato*: per modochè le circostanze di giustificazione debbono considerarsi come circostanze escludenti il reato non la imputabilità. Pertanto, nonostante che il codice al *nomen juris* dell'art. 42 parli di responsabilità ed al Cap. I del Tit. IV del I Libro parli di imputabilità, non

Anche ridotto in questi termini semplici, il problema non si presenta di facile soluzione.

Da un lato l'idea di giustizia implica per i filosofi liberisti, e in certo senso anche per la coscienza comune, quella di imputabilità morale e quindi quella di libertà di elezione, poichè solo questo concetto è conciliabile col merito e col demerito, cioè col principio di retribuzione.

Ma è certo del pari che non si può prendere a base della responsabilità penale un concetto filosofico fondato su di un errore, o almeno estraneo alle necessità della difesa sociale, ed in ogni modo pernicioso nelle sue pratiche applicazioni.

Bisogna quindi sottoporre a revisione il concetto di giustizia, sia dal punto di vista scientifico, sia da quello della sua apprensione nella coscienza popolare. Bisogna cioè portare il concetto di giustizia dal campo della retribuzione in quello della sanzione.

La vita, in tutte le sue manifestazioni naturali, biologiche e sociali, è una vicenda assidua, inesorabile di azioni e reazioni corrispondenti.

Ad ogni azione corrisponde una reazione, che dell'azione stessa è la sanzione. Così all'azione criminosa corrisponde la reazione penale, che è una forma di sanzione sociale: l'uomo quindi necessariamente ed inevitabilmente, per il solo fatto della vita in società, deve sopportare e risentire gli effetti che derivano dalla sua azione, a seconda che la sua azione sia stata dannosa o utile per la società. Questo è per noi il concetto rigorosamente scientifico della giustizia nel campo delle tutela penale, che è fondato non sulla

orelo di errare dicendo che anche nel sistema del codice attuale le due nozioni coincidono. Cfr. POZZOLINI, *I casi di giustificazione come causa di esclusione del reato nella legislazione italiana*, nel volume per le onoranze a ENRICO FERRI, U. T. E. T., 1929.

retribuzione, ma sulla sanzione. Con esso si giustifica anche la punizione dei reati colposi che con la teorica della imputabilità morale ha bisogno di una giustificazione diversa, che in fin dei conti nessuno è mai riuscito a dare. Difatti, dovendo l'uomo rispondere in ogni caso degli avvenimenti di cui è causa, agli effetti della sanzione, non occorre una produzione psicologica perfetta per la quale l'evento dannoso sia intellettualmente appreso e volontariamente attuato. Anche quando questa produzione perfetta manca, si verifica sempre un effetto lesivo del diritto, e questo basta a giustificare la repressione, perchè l'apparizione esterna dell'evento dannoso ci rivela una attività che, pur non dirigendosi ad un fine antiggiuridico, ha posto volontariamente in opera dei mezzi che hanno condotto ad un risultato antiggiuridico.

La imputabilità penale viene così, per la giustificazione sua, a non distinguersi da tutte le altre responsabilità sociali per azioni nocive, e quindi neppure da quella dei delinquenti pazzi ed immaturi fisio-psichicamente o comunque in stato di anormalità mentale. A questa conseguenza inevitabilmente si giunge allorché si risolve il problema all'infuori del libero arbitrio. All'infuori della retribuzione che ha per presupposto il libero arbitrio, la pena non ha più il carattere di castigo ma assume quello esclusivo di sanzione; all'infuori della dottrina dell'imputabilità morale fondata sul libero arbitrio non vi è altra possibile teoria della responsabilità penale, se non quella della responsabilità sociale o, meglio, legale sostenuta dai positivisti integrali.

Fra le due teorie non vi è posto per una dottrina filosofica intermedia. Coloro che questa dottrina intermedia hanno cercato di costruire sono caduti inevitabilmente in un equivoco, in quanto hanno confuso la giustificazione della imputabilità penale con il fine specifico della pena o con le condizioni della sua applicazione. Infatti le teorie intermedie, che sostan-

zialmente tutte si possono ricondurre al concetto centrale della normalità, lungi dal dare il fondamento della responsabilità penale, si limitano a stabilire il criterio giuridico pratico di demarcazione fra la responsabilità penale propriamente detta e la responsabilità dei delinquenti pazzi o immaturi fisio-psichicamente ed in stato di anormalità mentale per altra causa.

Così trasportato il concetto di giustizia dal campo della retribuzione in quello della sanzione, apparirebbe giustificata la negazione di ogni linea di demarcazione fra pena propriamente detta e provvedimento di sicurezza, anche di fronte alla numerosa schiera dei delinquenti abituali ed incorreggibili, nei quali nullo è l'effetto intimidativo della pena e che certo, sebbene non affetti da una forma clinica di alienazione mentale, non possono dirsi normali.

Nè a questa teorica della responsabilità sociale o legale può rimproverarsi che lasci intravedere la possibilità di una criminalità preventiva e conseguentemente l'organizzazione di un regime di sospetti, perchè essa si integra nel concetto di sanzione che esclude quello di una criminalità preventiva.

Questa dottrina della responsabilità legale fu accolta, come è noto, nel progetto del primo libro del codice penale del 1921, compilato dalla commissione presieduta da Enrico Ferri. Ma essa ha avuto penetrazione scarsa tra i giuristi e pressochè nulla nella opinione pubblica. E la ragione ne è evidente. La dottrina rappresenta la tendenza ad un diritto penale ideale e lontano, costituito in una società svincolata da pregiudizi e da dogmi. L'opinione pubblica di oggi non saprebbe acconciarsi, per un cumulo di circostanze, principalissime le inveterate abitudini mentali e il sentimento comunemente diffuso della libertà morale, ad eliminare dalla imputabilità penale ogni elemento etico per il quale la responsabilità dell'anormale fosse posta sullo stesso piano giuridico di quella dell'uomo normale, pur con le dovute individualizzazioni di trat-

tamento. Ed allora il sociologo giurista, che deve osservare i fatti per costruire in base all'osservazione un sistema giuridico, non può non tener conto delle idee dominanti allorquando queste formano la base della psicologia sociale. Se da un lato dunque deve la scienza del diritto penale mirare alla traduzione nel campo delle leggi positive della difesa sociale, in corrispondenza dell'idea scientifica di giustizia-sanzione, dall'altro, invece, essa non può prescindere dalla concezione popolare della giustizia fondata indiscutibilmente sopra il sentimento generalmente diffuso della libertà morale. Non a caso ho detto sentimento; poichè questa coscienza della libertà morale è ben lungi dall'essere una convinzione dettata dalla ragione; è un sentimento che non ragiona, ma opera in funzione di perfezionatore e di affinatore spirituale della personalità. Ma appunto per questo esso deve essere analizzato nella sua intima sostanza, ed è grave errore psicologico identificarla con la dottrina filosofico-teologica del libero arbitrio.

L'analisi dà questo risultato: nella concezione popolare l'unico modo di rappresentazione della responsabilità è la causalità: lo stato di libertà non diviene oggetto di ricerca concreta per ognuno di questi atti umani come principio, come regola generale: la coscienza comune presume la normalità; ove non si dimostri l'anormalità per infermità mentale, per immaturità fisio-psichica o per altra causa, ogni uomo che agisce nel possesso delle facoltà mentali normali si ritiene libero e conseguentemente responsabile.

Se dunque il punto pratico nel quale la teorica della responsabilità sociale o legale contrasta con le correnti della opinione pubblica è quello che si riferisce alla demarcazione fra delinquenza e attività criminosa proveniente da uno stato di anormalità psichica per infermità mentale, per immaturità fisio-psichica o per altra causa, demarcazione che, negata, conduce alla negazione del concetto di colpa morale; una dottrina

veramente realistica della responsabilità deve ispirarsi a questo duplice principio: da un lato nelle pratiche applicazioni ispirarsi al principio scientifico della individualizzazione del trattamento penale nella duplice forma di pena e di misura di sicurezza, dall'altro non togliere al diritto penale la base etica della morale imputabilità la quale, oltre che porlo in corrispondenza con le grandi correnti d'idee dominanti l'opinione pubblica, può tuttora servire anche come coefficiente di educazione morale.

Ma per mantenere al diritto penale la base etica è sufficiente accettare, quale essa è, la concezione popolare della imputabilità, e non si deve pretendere di trasformarla in una dottrina filosofica o comunque tradarla in formulazione giuridica specifica.

Se nella concezione popolare della imputabilità la libertà morale si presume e non è oggetto di speciale accertamento nei singoli casi, se in questa concezione l'imputabilità e la pena hanno un significato in quanto si riferiscono ad uomini normali, l'assenza dello stato di anormalità dovuta ad infermità mentale, ad immaturità fisio-psichica o ad altra causa è il concetto limite della imputabilità penale. Ecco quanto basta per costruire la norma della imputabilità adeguata alle attuali condizioni morali e giuridiche della vita sociale.

La norma d'imputabilità deve affermare in linea positiva che un atto criminoso è imputabile se compiuto con coscienza e volontà: spetta alla norma statuyente i criteri della anormalità stabilirne in linea negativa gli elementi costitutivi. Accostare la nozione positiva della imputabilità con la nozione negativa della inimputabilità per anormalità psichica, attribuendo alle due norme elementi comuni, equivale a stabilire una pericolosa interferenza che può dar luogo nella pratica ad applicazioni aberranti.

3. — L'art. 42 C. p. sotto il *nomen juris* «responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterinten-

zionale. Responsabilità obiettiva » statuisce che « nessuno può essere punito per un'azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà ».

È questo il preambolo delle disposizioni riflettenti l'elemento soggettivo del reato. Il successivo art. 85 sotto il *nomen juris* «capacità d'intendere e di volere» così stabilisce: «Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile.

«È imputabile chi ha la capacità d'intendere e di volere».

Questa norma è il caposaldo delle disposizioni riflettenti l'imputabilità, e la formula in essa adottata «capacità d'intendere e di volere» è ripetuta nelle successive norme relative alla eliminazione o alla modificazione della imputabilità in conseguenza di uno stato di anormalità, dipendente da una infermità mentale, da immaturità fisio-psichica o da altra causa ad esse assimilabile (art. 86, 87, 88, 89, 91, 93, 95, 96, 98).

Le due norme apparse nel progetto preliminare, che non era, come è noto, accompagnato da relazione esplicativa, dettero luogo a qualche riserva ed a qualche dubbio; perciò la relazione al progetto definitivo ne spiegò il significato e ne indicò i rapporti.

Ecco il passo della relazione che vi si riferisce: «Come ampiamente è stato illustrato avanti la Commissione ministeriale, l'art. 88 non è un duplicato dell'art. 46. Tra le due disposizioni, intercede la stessa differenza, che in diritto privato intercede fra le norme che regolano la capacità di contrattare e quelle che disciplinano il consenso.

«L'art. 88 regola la capacità di agire nel campo del diritto penale, ossia la capacità dell'individuo a volere, a discernere, a selezionare coscientemente i motivi, a inibirsi; rende, insomma, la nozione della

persona normale, alla quale la legge penale può essere applicata.

« L'art. 46, invece, regola la volontà effettiva, concreta nel fatto che è pur necessario perchè l'individuo, genericamente capace, e quindi imputabile, possa essere chiamato a rispondere penalmente di un fatto determinato.

« Non vi è, adunque, identità di oggetto nelle due disposizioni, e non v'è neanche contraddizione, come da taluno si è preteso col mettere in rilievo che nell'art. 46 si parla di coscienza e di volontà, mentre nell'art. 88 si fa menzione di un altro elemento estraneo nell'art. 46, cioè della capacità d'intendere.

« La diversità dell'obbietto delle due disposizioni giustifica perfettamente la diversità degli elementi psicologici, presi in considerazione. Nell'art. 46 l'elemento subiettivo comune a tutti i reati è bene e sufficientemente indicato nei due requisiti della coscienza e della volontarietà dell'azione; ma, dovendosi, nell'art. 88, precisare gli elementi, in base ai quali l'individuo può essere ritenuto imputabile, ossia capace di dolo e di colpa, non si può prescindere dall'intelligenza, ossia dalla capacità di percepire e di prevedere l'evento, di rappresentarselo come possibile conseguenza della propria azione od omissione ». Con questa illustrazione le norme passarono inalterate nel testo del codice.

4. — Esaminando le disposizioni del Progetto preliminare, che passarono del tutto inalterate nel progetto definitivo e nel codice, io rilevavo (1) che era accettabile la formula del Progetto. « Nessuno può essere punito per una azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'abbia commessa con coscienza e volontà », formula preferibile a quella del codice del 1889 in quanto esplicitamente aggiunge

(1) Osservazioni cit., pagg. 22 e segg.

all'elemento della *volontà* quello della *coscienza*, in esso non contenuto ma supposto. Aggiungevo però che questa formula doveva costituire il caposaldo della responsabilità e della imputabilità insieme e che doveva perciò eliminarsi la norma di quello che è divenuto nel codice l'art. 85 statuente il principio che non vi può essere *punibilità* senza *imputabilità* al momento del fatto e che non vi può essere *imputabilità* senza *capacità di intendere e di volere*. Queste sottili distinzioni, scrivevo testualmente, possono essere utili in una esposizione scientifica e didattica della materia; sono causa permanente di perplessità d'interpretazione se consacrate in una norma legislativa. Concludevo dichiarando di approvare la formula *della capacità d'intendere e di volere* come concetto limite della infermità di mente e delle situazioni psichiche equiparabili alla infermità di mente, mentre la detta formula doveva essere abolita come positiva delineazione dei criteri dell'imputabilità. Uno studio più approfondito delle norme legislative e della loro giustificazione contenuta nella relazione ministeriale al progetto definitivo, poste in relazione coi postulati da me sostenuti e sopra riassunti, ribadisce la mia convinzione del saldo fondamento di questa critica.

5. — Rilevo innanzi tutto che le giustificazioni della relazione ministeriale non riescono a persuadermi che le due norme degli art. 42 e 85 abbiano diverso oggetto. Vero che l'art. 42 ha per oggetto l'azione costituente reato che deve essere accompagnata dalla coscienza e dalla volontà, mentre l'art. 85 ha per oggetto la persona la quale per essere imputabile deve essere riconosciuta capace di intendere e di volere nel momento in cui commise il reato; ma questa diversità di oggetto è apparente non reale. Se il reato deve essere commesso con coscienza e volontà, non è a presumersi che la coscienza e la volontà richiesta dalla legge, perchè sia punibile chi ha commesso un reato, possano essere la coscienza e la volontà d'un anor-

male; il che significa che nella formula coscienza e volontà è implicita e presunta la condizione della capacità di intendere e di volere, o della normalità che la relazione ministeriale identifica con la capacità d'intendere e di volere. È forse concepibile un reato commesso da persona che al momento del fatto aveva capacità d'intendere e di volere e che sarebbe quindi imputabile secondo l'art. 85, ma che in concreto agì senza coscienza o senza volontà; è invece assolutamente inconcepibile un reato commesso con coscienza e volontà da persona incapace d'intendere e di volere, perchè la coscienza e la volontà riconosciuta nell'agente al momento del fatto implicano la di lui capacità di intendere e di volere. La coscienza che la legge esige non può essere la lucidità e la presenza a se stesso esistenti in talune categorie di alienati: la volontà che la legge esige non può essere la volontà esteriormente libera ma soggiogata dall'impulso patologico che si riscontra in talune altre categorie di alienati: una concezione simile sarebbe assurda ed aberrante. Coscienza significa *apprensione intellettuale normale, concorso dell'intelligenza* accompagnanti il fatto criminoso: volontà significa *espressione e manifestazione dell'autonoma personalità umana normale* nell'attuazione del reato.

Le due norme degli art. 42 parte prima e 85 esprimono dunque lo stesso concetto: una di esse, pertanto, è di troppo e deve essere assorbita dall'altra: più propriamente quella dell'art. 42 deve assorbire quella dell'art. 85.

6. — Un altro rilievo devo fare, anche questo, come il precedente, del tutto al di fuori dei postulati in tema di imputabilità da me propugnati. Allorquando l'art. 45 C. p. Zanardelli fissò come unica norma di imputabilità il criterio della volontarietà, parve realizzato un progresso tecnico notevole in confronto del codice toscano del 1856, il quale poneva come criterio di imputabilità quello contenuto nell'art. 34. « Le vio-

lazioni della legge penale non sono imputabili quando chi le commise non ebbe coscienza de' suoi atti, e libertà d'elezione». Il progresso tecnico, indipendentemente dall'abbandono del concetto filosofico-teologico del libero arbitrio, consisteva nell'adozione di una formula la quale, prescrivendo al giudice di cogliere nell'azione punibile esclusivamente la caratteristica della volontarietà, gli impediva di spaziare nel campo indefinito ed incerto degli apprezzamenti fluttuanti e pericolosi in ordine alla più o meno libera determinazione della volontà dell'agente. Per questa stessa ragione il legislatore del 1889 aveva soppresso dalla nozione di imputabilità anche l'elemento della coscienza, che invece, insieme con quello della libertà degli atti, venne a costituire in linea negativa il concetto limite tra la imputabilità e la inimputabilità per infermità di mente: soppressione che non fu certo opportuna.

Ora non mi pare si possa negare che, se è da approvarsi il ripristino della formula positiva della imputabilità, del criterio della coscienza a fianco di quello della volontà, sia stato invece errato dal punto di vista tecnico prescrivere al giudice una affermazione positiva di imputabilità in ogni caso, attraverso alla imposta ricerca della capacità d'intendere e di volere.


Non è sufficiente che il giudice affermi essere stato il reato commesso con coscienza e volontà (art. 42); egli deve anche, se impugnata dalle parti, pure indipendentemente dalla anomalia o immaturità psichica e dalle situazioni assimilabili, ricercare, dimostrare ed affermare che l'agente ebbe capacità d'intendere e di volere (art. 85). Si è così dischiuso un orizzonte nuovo nei giudizi penali non dissimile a quello che in altri tempi e sotto altre leggi era aperto nelle curie toscane attraverso alla ricerca intorno alla libertà di elezione. La prescritta ricerca sulla capacità d'intendere e di volere come condizione positiva d'imputa-

bilità permetterà di discutere sulla imputabilità indipendentemente dai casi di infermità mentale, di immaturità fisico-psicologica e di quelli a tali situazioni assimilabili, nonostante l'espressa sanzione che nega comunque e con pieno fondamento ogni influenza degli stati passionali sulla imputabilità. La pratica conosce, nelle svariate molteplicità dei casi, la possibilità di situazioni nelle quali si possa affermare al momento del fatto, indipendentemente da condizioni patologiche ed assimilabili a quelle patologiche ed agli stati passionali, la mancanza della capacità d'intendere o di volere. Contagio psichico patologico, suggestione di folla, intensità di dolore, costumi e tradizioni locali insopprimibili potranno volta a volta essere dedotti quali cause di mancata capacità di intendere e di volere nel momento del fatto. Supplirà, è vero, il più delle volte, il buon senso del magistrato a correggere siffatte storture di interpretazione, ma è già deplorabile che le formule legislative consentano che a siffatte storture si possa pervenire.

7. — Ho lasciato per ultimo il raffronto delle formule legislative con i postulati che io seguo in tema di imputabilità: e ciò perchè questo raffronto ha carattere prevalentemente dottrinale e perchè questo raffronto mi riconduce al punto di partenza strettamente personale di questo mio scritto. Io considero la dottrina della responsabilità sociale o legale come quella più da vicino aderente alle concezioni scientifiche della tutela penale, ma la ritengo altresì inapplicabile in una legge positiva costituita per il momento storico presente. Ritengo che la norma d'imputabilità in una legge penale costruita per il momento storico presente debba adeguarsi alla concezione popolare della responsabilità morale nei singoli casi, ma sempre la presume se non si dimostri la anormalità psichica. Con questi postulati che io propugno è in aperto contrasto la norma del codice che prescrive in ogni caso la ricerca della capacità d'intendere e di volere. Questa

norma va al di là della concezione popolare della responsabilità morale: esige di più, per l'affermazione dell'imputabilità, di quello che la concezione popolare domandi; poichè questa presume la responsabilità morale quando non si abbia di fronte un caso di anormalità psichica. E, poichè io penso, per le ragioni più sopra esposte, che si debba deflettere dalla concezione della responsabilità sociale o legale, che io ritengo la sola rigorosamente scientifica, soltanto perchè essa di troppo sopravanza le attuali correnti di idee dominanti, è chiaro che io non posso approvare una norma di imputabilità che conflitti con la dottrina della responsabilità sociale o legale, non perchè voglia adeguarsi con le attuali correnti di idee dominanti, ma per una concezione dottrinale a contorni vaghi ed imprecisi, che vuole essere intermedia tra i due opposti indirizzi classico e positivista, ma che non riesce in ogni modo a delinarsi teoricamente. E poichè questa norma neppur coincide con la concezione popolare della responsabilità morale che io ritengo debba essere il fondamento della norma di imputabilità nel presente momento storico, ma ne straripa largamente, credo di essere nel giusto sostenendo che, se è commendevole la formula negativa della esclusione della capacità d'intendere e di volere come concetto limite della imputabilità penale, è del tutto da respingersi la formula positiva della capacità d'intendere e di volere come elemento necessario della imputabilità penale.

8. — Questo scritto non conclude proponendo riforme alla legge vigente, ciò che sarebbe ingenuo ed inopportuno. Esso vuole soltanto segnalare una imperfezione ed indicare un pericolo. L'imperfezione potrà essere corretta ed il pericolo evitato dalla interpretazione sagace delle nostre magistrature. Forse fra qualche anno, quando, per costante pratica giudiziaria, nessun giudice più penserà alla possibilità di una ricerca positiva della capacità d'intendere e di volere e



LA GIUSTIZIA PENALE

RIVISTA CRITICA DI DOTTRINA, GIURISPRUDENZA E LEGISLAZIONE

Anno XXXIX

Direttore: Avv. GENNARO ESCOBEDO - Via G. Nicotera, 10 ROMA (149)

LA GIUSTIZIA PENALE, fondata nel 1895, è indubbiamente il periodico più completo e importante in materia penale che si pubblichi in Italia. Essa è divisa in quattro parti: Parte prima, *I Presupposti*, Parte seconda, *Il Codice e l'Esecuzione*, Parte terza, *Le Leggi Speciali*, Parte quarta, *La Procedura*. Ciascuna delle quattro parti ha un indice suo proprio, così che le quattro parti possono essere acquistate anche separatamente.

Nell'anno 1931 i volumi de LA GIUSTIZIA PENALE importarono complessivamente cinquemila colonne a caratteri fittissimi.

LA GIUSTIZIA PENALE pubblica studi dottrinali dei più reputati giuristi italiani e stranieri.

LA GIUSTIZIA PENALE pubblica, annotata criticamente, per esteso o in riassunto, tutta la giurisprudenza del Supremo Collegio, nonché la giurisprudenza più importante delle magistrature di merito, delle magistrature del lavoro, del Consiglio Superiore Forense.

LA GIUSTIZIA PENALE pubblica il riassunto di tutti gli articoli e la bibliografia ampia ed accurata di tutte le opere in materia di diritto penale ed affine, che si vengono pubblicando così in Italia come all'Estero.

LA GIUSTIZIA PENALE dà notizia esauriente di tutti i nuovi codici e le nuove leggi che si vengono promulgando in Italia e all'Estero, in materia di diritto penale ed affine, e segue accuratamente la relativa bibliografia e la giurisprudenza che si viene formando.

LA GIUSTIZIA PENALE pubblica nella sua prima parte, *I Presupposti*, interessanti articoli in materia di psichiatria, psicologia, medicina legale, psico-analisi, nonché di diritto privato e di diritto pubblico, in argomenti che interessano in sommo grado lo studioso del diritto penale non meno del professionista pratico, e costituiscono il fondamento biologico e sociologico allo studio giuridico del diritto penale.

LA GIUSTIZIA PENALE dedica particolarmente le sue cure alla esposizione critica del nuovo Codice Penale e di Procedura Penale italiana che viene commentando in nota alle sentenze in relazione anche al diritto finora vigente, inquadrando tale studio nell'esame del movimento generale di rinnovamento del diritto penale che si nota in tutti i paesi e nello studio del fondamento scientifico del diritto.

LA GIUSTIZIA PENALE pubblica nella sua terza parte (*Le Leggi Speciali*) il testo di tutte le leggi speciali, specialmente in materia penale, annotandole con la dottrina e la giurisprudenza e riproducendone integralmente tutti i lavori preparatorii (relazioni ministeriali e parlamentari e discussioni parlamentari).

LA GIUSTIZIA PENALE dà notizia nella sua quarta parte (*La Procedura*) dei più importanti processi che si dibattono in Italia e all'Estero.

PREZZI DI ABBONAMENTO:

per l'ITALIA: Lire 150 - per l'ESTERO: Lire 200

Parte Prima (I Presupposti) L. 20 - Parte Seconda (Il Codice) L. 65

Parte Terza (Le Leggi Speciali) L. 35 - Parte Quarta (La Procedura) L. 35

È in vendita

la collezione completa de LA GIUSTIZIA PENALE fondata nel 1895 ed anche dei volumi separati. Prezzo da convenirsi. Pagamento anticipato.